### "La valutazione dei rischi"

Davide Ferrari Az. USL di Modena (da. ferrari@ausl.mo.it)

# Il processo di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- Designazione delle figure con compiti di prevenzione (RSPP, MC, Addetti emergenze)
- Valutazione dei rischi
- Adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per la eliminazione/riduzione dei rischi
- Informazione, formazione, addestramento
- Sorveglianza sanitaria
- Gestione delle emergenze

## Le Misure generali di tutela previste dal D.lgs. 81/08 (art.15)

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo
- **sostituzione** di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- riduzione dei rischi alla fonte
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro
- misure di protezione collettiva ed individuale, con priorità delle misure di protezione collettiva
- Imitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- rispetto dei principi ergonomici
- misure igieniche
- **controllo sanitario** dei lavoratori in funzione dei rischi specifici con eventuale allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
- programmazione della prevenzione
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
- misure di emergenza
- regolare manutenzione

#### Articolo 17 D.Lgs81/08

### Obblighi del datore di lavoro

non delegabili

- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (oggetto della valutazione dei rischi);
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**1.** La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

#### Articolo 29

#### Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove previsto.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

### Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaboratonel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
- 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

#### Articolo 29

#### Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

#### La valutazione dei rischi – Definizione (art.2)

### q) «valutazione dei rischi»:

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

#### **Definizioni**

#### Pericolo:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

#### Rischio:

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

#### PREVENZIONE (art.2 lettera n)

#### «Prevenzione»:

il <u>complesso</u> delle <u>disposizioni</u> o <u>misure necessarie</u> anche secondo <u>la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della <u>popolazione</u> e <u>dell'integrità dell'ambiente esterno</u></u>

#### Obiettivo della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte.

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

#### Classificazione dei rischi lavorativi

I **Rischi** presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

### Classificazione dei rischi lavorativi


A)	RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica)	<ul><li>Strutture</li><li>Macchine</li><li>Impianti Elettrici</li><li>Incendio-esplosioni</li></ul>
В)	RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienistica)	<ul><li>Agenti Chimici</li><li>Agenti Fisici</li><li>Agenti Biologici</li></ul>
C)	RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A:  (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)	<ul> <li>Organizzazione del lavoro</li> <li>Fattori psicologici</li> <li>Fattori ergonomici</li> <li>Condizioni di lav. difficili</li> </ul>

#### LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro deve valutare lo stato di fatto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in relazione all'attività svolta

All'esito di tale valutazione il datore di lavoro redige un documento di valutazione del rischio, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in cui descrive:

- I criteri adottati per la valutazione e i risultati ottenuti
- Le misure e i dispositivi di prevenzione e protezione adottati
- Il programma di intervento per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza



## Criteri per l'effettuazione della valutazione dei rischi

Al momento della valutazione dei rischi sul lavoro si dovrà in particolare:

- Tenere ben presente l'obiettivo della valutazione dei rischi, e cioè il fatto che il datore di lavoro sia posto in condizione di prendere i provvedimenti necessari alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- 2) Tenere presente gli elementi fondamentali della valutazione dei rischi :

## Gli elementi fondamentali della valutazione dei rischi

- E' richiesta la consultazione e/o la partecipazione dei soggetti della prevenzione, RSPP, Medico competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Si dovrà seguire una procedura finalizzata a:
  - 1. identificare i pericoli;
  - 2. identificare le persone che possono essere esposte ai vari pericoli;
  - 3. valutare i rischi;
  - 4. individuare le misure di prevenzione, collettiva e individuali, da adottare per eliminare i rischi o ridurli al minimo;
  - 5. elaborare il programma di attuazione delle misure di prevenzione individuate.

#### Fasi della valutazione dei rischi

#### I fase:

Identificazione dei Pericoli

#### II fase:

Individuazione delle persone che possono essere esposte ai pericoli

#### III fase:

'STIMA' dei Rischi di Esposizione

#### Fasi della valutazione dei rischi

Al termine della FASE di analisi e valutazione dei rischi, sulla base dei risultati ottenuti, si potrà procedere alla definizione del programma delle misure di prevenzione (Tecnica - Organizzativa - Procedurale), per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza secondo le priorità indicate dall'art. 15 del D. L.gs. 81/08 e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell'ambiente esterno.

### Esempio di programma di miglioramento

Misure di prevenzione da	Tempi di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione
adottare		Procedure di attuazione

#### La valutazione dei rischi (art.28)

#### Viene dato esplicito risalto:

#### Ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui:

- rischi correlati allo <u>stress lavoro-correlato</u> (EU 8/10/2004);
- rischi riguardanti le <u>lavoratrici in stato di gravidanza</u>
   (DLgs 151/ del 26/03/01);
- rischi connessi con le <u>differenze di genere, età,</u>
   <u>provenienza</u> da altri paesi.

#### Articolo 28 comma 2 lettera "a" secondo periodo Qualche domanda della serie che cosa controllare e come

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

1. Qualè l'ordine di priorità (importanza) dei criteri indicati in ordine di testo?

SEMPLICITÀ;
BREVITÀ;
COMPRENSIBILITÀ;
COMPLETEZZA;
IDONEITÀ ALLA PIANIFICAZIONE

#### La valutazione dei rischi (art.28 comma 2)

- <u>Il documento,</u> redatto a conclusione della valutazione dei rischi, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico ...
- deve avere <u>data certa o attestata</u> attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente, ove nominato

In caso di mancanza del documento, di mancata valutazione di rischi, di mancanza di data certa o attestata si applicano le sanzioni previste per l'articolo 17 C1 "a".

#### La valutazione dei rischi (art.28 comma 2)

#### **II DOCUMENTO deve contenere:**

a) <u>Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi</u> in cui siano specificati <u>i criteri adottati per la valutazione;</u>

Ovvero tutti i criteri adottati nella analisi e valutazione di tutti i rischi che non può essere sempre lo stesso!

**INFATTI:** Rischio infortunistico

- Chimico e cancerogeno
- MMS Rischio biologico ecc.
- Rumore vibrazioni altri rischi fisici

Richiedono metodologie specifiche e collaudate diverse fra loro, che devono essere indicate e che è necessario conoscere e saper interpretare e valutare.

#### La valutazione dei rischi (art.28 comma 2)

#### Il Documento deve contenere:

- b) <u>Le misure di prevenzione e protezione attuate e dei</u>
  <u>DPI</u> individuati;
- c) <u>il programma delle misure ritenute opportune</u> per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- d) <u>Le procedure</u> individuate, <u>ruoli dell'organizzazione</u> <u>che vi debbono provvedere</u> aventi adeguate <u>competenze e poteri;</u>

#### La valutazione dei rischi (art.28)

#### ... il DOCUMENTO deve inoltre contenere:

- e) Il nominativo del RSPP, RLS, MC che hanno partecipato alla valutazione;
- f) Le mansioni che espongono a particolari rischi specifici che richiedono una riconosciuta

capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

#### Valutazione dei rischi specifici

Per alcuni rischi esistono specifici riferimenti di legge:

- Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM): Titolo VIII D. Lgs. 81/2008
- Esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni, amianto: Titolo IX
   D. Lgs. 81/2008)
- Esposizione ad agenti biologici:Titolo X D. Lgs. 81/2008
- Movimentazione manuale dei carichi: Titolo VI D. Lgs. 81/2008
- Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali: Titolo VII D. Lgs. 81/2008
- Rischi per le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento (Art. 28 D.lgs. 81/08 e art. 11 D. Lgs. 151/2001).
- Rischi collegati allo stress lavoro-correlato (Art. 28 D.lgs. 81/08)
- Rischio d'incendio ( D.M. 10/03/98)

#### Valutazione dei rischi



La procedura da seguire prevede questi passaggi:

- 1. identificare i pericoli
- 2. identificare le persone che possono essere esposte ai vari pericoli
- 3. valutare i rischi
- 4. individuare le misure di prevenzione per eliminare o ridurre i rischi
- 5. programmare le misure di miglioramento individuate

#### Articolo 34

## Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
- 1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.

#### Articolo 34

#### Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

#### Articolo 34

## Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
- 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.
  - L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

#### Riassumendo...

#### i principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

- 1. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme
- 2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso antincendio) e formazione specifica
- 3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
- 4. Elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all'azienda (RLS o RLS-T)

## Principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

- 5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione (eventuale utilizzando le procedure standardizzate)
- 6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza
- 7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
- 8. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa e le relative misure di prevenzione
- 9. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
- 10. Predisposizione del piano di emergenza (quando previsto in base a tipologia e dimensioni aziendali)

## Principali documenti relativi alla gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

- Atto di nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attestazione dei corsi di formazione per RSPP
- Atti di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso antincendio) e attestazione corsi di formazione specifici
- Atto di nomina del medico competente e relazione sanitaria annuale redatta dal medico stesso(quando dovuta)
- Verbale di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attestazione del corso di formazione di 32 ore
- Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/08 (dal 31/5/13 non sono più valide le Autocertificazioni)
- Documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto (DUVRI)
- Attestazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e la loro prevenzione
- Verbale della riunione periodica di prevenzione (quando prevista)
- Piano di emergenza (quando previsto)